



Tribunale di Barcellona P.G.

Presidenza

Prot. 1261.U del 01.05.2020

A tutti i Magistrati ed al personale tutto in servizio presso
il Tribunale di Barcellona P.G.
la Sezione Distaccata di Lipari
l'Ufficio del Giudice di Pace di Barcellona P.G.
l'Ufficio del Giudice di Pace di Lipari
l'Ufficio del Giudice di Pace di Novara di Sicilia
l'Ufficio NEP di Barcellona P.G.

Ai tirocinanti in servizio presso il Tribunale di Barcellona P.G.

Al Responsabile dell'Agenzia Vigilanza Tirrena a r.l.
sua sede

Al Responsabile della Coop Service F.M. Soc. Coop.
sua sede

Al Responsabile della Carpa Servizi Soc. Coop.
sua sede

Al Sig. Comandante della Polizia Municipale
BARCELLONA P.G.

Al Responsabile di Astalegale.net s.p.a.

Al Sig. Comandante della Compagnia Carabinieri di
BARCELLONA P.G.

Al Sig. Direttore della Casa Circondariale di
BARCELLONA P.G.

Al Sig. Direttore della Casa Circondariale di
MESSINA

Al Sig. Sindaco di Novara di Sicilia

Al sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona P.G.

Al Sig. Sindaco di Barcellona P.G.

Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Barcellona P.G.

Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina

Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Patti

DECRETO N. 32

Oggetto: EPIDEMIA DA CORONAVIRUS 2019-nCoV
Attuazione d.l. 18/3/2020 n. 18

Il presente sostituisce il decreto n. 30 del 28/4/2020

Visto il decreto n. 30/2020;

Visto il d.l. 28/2020;

rilevato che mediante il d.l. 30/04/2020 n. 28 è stato modificato il testo dell'art. 83 d.l. 18/2020; che, in particolare, è stata prorogata al 31/7/2020 l'efficacia delle disposizioni straordinarie ed è stata modificata la disciplina dell'udienza penale da remoto e l'individuazione dei procedimenti a trattazione urgente; che, pertanto, il testo del decreto n. 30/2020 va rivisto alla luce delle predette modifiche;

Visto il decreto n. 24/2020 del 9/4/2020;

visto il d.l. 02/03/2020 n. 9;

visto il D.P.C.M. del 4/3/2020;

visto il decreto del Capo del DOG del 6/3/2020;

visto il d.l. 18/2020 mediante il quale si dispone la sospensione delle udienze civili e penali fino al 11/05/2020 e si prevede, per il periodo successivo, fino al **31/07/2020**, l'adozione di misure straordinarie finalizzate a limitare le possibilità di diffusione del contagio da coronavirus 2019-nCoV;

visto il D.P.C.M. del 11/03/2020;

vista la Circolare del Ministero della Giustizia in data 12/03/2020 in materia di attività del personale in servizio presso gli Uffici NEP;

viste le linee guida adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 26/03/2020;

visto il protocollo stipulato in data 30/03/2020 con la Procura della Repubblica, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Barcellona P.G. e la Camera penale di Barcellona P.G.;

vista l'ordinanza n. 28 del 6/4/2020 del Sindaco del Comune di Barcellona P.G.;

visto il D.P.C.M. del 10/04/2020;

visto il decreto n. 69/20 del 20/04/2020 adottato d'intesa dal Presidente della Corte d'Appello e dal procuratore Generale;

vista la proposta formulata dalla Camera Penale di Barcellona P.G. con delibera del 22/04/2020;

visti gli esiti della riunione in Corte d'Appello del 22/04/2020;

rilevato che il progetto di provvedimento è stato trasmesso per valutazioni al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Barcellona P.G. con nota 1136 del 20/04/2020;

preso atto delle osservazioni formulate dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Barcellona

P.G. con nota inviata in data 24/04/2020;

vista la nota del 27/04/2020 a firma congiunta del Presidente della Corte d'Appello e del Procuratore Generale sulla proposta di decreto inviata da questo ufficio, da ultimo, con nota 1197 del 24/04/2020;

rilevato che la materia della sicurezza sanitaria deve essere ispirata al generale principio di prevenzione ed è assolutamente prioritaria e che, allo stato, non è prevedibile l'epoca in cui verrà riconosciuta cessata l'emergenza sanitaria;

preso atto delle indicazioni formulate dal Sig. Presidente della Corte d'Appello e dal Sig. Procuratore Generale in esito alla proposta formulata da questo ufficio e trasmessa in data 20/04/2020;

tenuto conto del concreto rischio di insufficienza dei presidi sanitari e del pericolo, in particolare, per i soggetti più deboli (per età o per pregresse o attuali patologie);

ritenuto che permane l'esigenza di limitare concretamente la mobilità ed i contatti tra le persone allo scopo di rallentare la diffusione dell'epidemia;

rilevato che, ai sensi dell'art. 83 commi 1 e 2 d.l. 18/2020 *dal 9 marzo 2020 al 11 maggio 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 11 maggio 2020. Dal 9 marzo 2020 al 11 maggio 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.*

preso atto dell'interlocuzione avviata da questo Ufficio con la Presidenza della Regione Siciliana e con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati con nota del 25/3/2020;

d'intesa con il Sig. Presidente della corte d'Appello e con il Sig. Procuratore Generale secondo la nota 2347/2020 del 27/04/2020;

in attuazione dell'art. 83 c. 6 d.l. 18/2020 come modificato ai sensi dell'art. 3 d.l. 28/2020; visto l'art. 3 d.l. 28/2020;

DISPONE

CON RIFERIMENTO AL PERIODO COMPRESO TRA IL 11/05/2020 ED IL 31/07/2020

I - ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE

(criteri generali)

visto l'art. 83 d.l. 18/2020

- 1) in tutti i casi in cui le udienze non siano soggette a rinvio, i magistrati **cureranno di fissare i procedimenti a orario**, onde evitare il formarsi di assembramenti; in ogni caso **sarà cura della cancelleria, d'intesa con il magistrato, provvedere all'affissione di elenco dei procedimenti da trattare con indicazione, per ciascuno dell'orario di chiamata, elenco che sarà comunicato alle parti con almeno 24 ore di anticipo mediante inserimento nel fascicolo telematico su consolle**; i difensori avranno cura di presentarsi presso l'Ufficio Giudiziario **nell'imminenza dell'orario fissato**, onde evitare affollamenti;
- 2) le udienze, in tutti i casi in cui vengano celebrate, anche solo ai fini del rinvio, **sono tenute a porte chiuse ai sensi degli artt. 472 c.p.p. e 128 c.p.c.**; per ciascun procedimento saranno **ammessi in aula unicamente le parti interessate al procedimento medesimo**, la cui presenza sia prevista come necessaria o facoltativa dal codice di rito, ed i rispettivi difensori; è, in ogni caso, **vietata la permanenza degli avvocati e delle parti nei corridoi ed all'esterno delle stanze dove si tiene l'udienza**; le parti e gli avvocati potranno attendere nell'atrio o, quanto al Tribunale, all'interno dell'aula A, ove nella stessa non si tenga udienza;
- 3) per le esigenze di ordine pubblico e di salute pubblica sopra evidenziate **gli avvocati e i procuratori si renderanno parte diligente adoperandosi affinché i propri assistiti non si presentino né in Tribunale, né, tanto meno, in udienza**, a meno che la presenza degli stessi non sia prevista come necessaria dal codice di rito. **I Consigli dell'Ordine** cureranno che la presente disposizione venga recepita e compresa nelle sue finalità dai rispettivi iscritti;

visto l'art. 83 c. 11 d.l. 18/2020

- 4) nell'ambito dei procedimenti **civili instaurati o da instaurare dinanzi al Tribunale** sarà **consentito unicamente il deposito telematico degli atti** ai sensi e nei termini di cui all'art. 16bis commi 1 e 1bis dl 179/2012; in tutti i casi in cui sia normativamente e tecnicamente possibile l'invio telematico degli atti, **non sarà accettato il deposito cartaceo**; gli **obblighi di pagamento del contributo unificato** di cui all'articolo 14 D.P.R. 115/02, nonché **l'anticipazione forfettaria** di cui all'articolo 30 D.P.R. 115/02 connessi al deposito degli atti con le **modalità telematiche** saranno assolti con **sistemi telematici di pagamento** anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, D.Lv. 82/05.

2- UDIENZE CIVILI

visto l'art. 83 c. 6 e c. 3 n. 1) d.l. 18/2020

- 5) **tutte le udienze civili pendenti presso tutti gli uffici giudiziari del circondario** (Tribunale e Uffici del Giudice di Pace) nel periodo **compreso tra il 11/05/2020 ed il 31/05/2020**, con

esclusione di quelle di seguito specificate, **sono differite d'ufficio a data successiva al 31/07/2020**; le udienze **già fissate nel periodo compreso tra il 31/05/2020 ed il 31/07/2020**, salvo diverso successivo provvedimento, ove non sia possibile tenerle con le modalità descritte ai punti 9) e ss., si terranno con le modalità di cui ai punti da 1) a 3); allo scopo di garantire adeguato distanziamento sociale ed evitare il sovraffollamento, **il giudice, ivi compreso il Giudice di Pace, individuerà, tra i procedimenti non trattabili ai sensi dei punti 9) e ss., un numero congruo di procedimenti da trattare con le misure di cui ai punti da 1) a 3), differendo gli altri**; per la individuazione dei procedimenti da trattare si darà precedenza a quelli per i quali non è prevista attività di esame di testi o informatori, quindi si terrà conto del numero di testi da escutere e della durata della escussione, onde impedire, per quanto possibile, la sovrapposizione dei procedimenti;

- 6) ai fini di cui sopra, nell'ambito dei procedimenti civili, **il giudice provvederà d'ufficio, fuori dall'udienza e con congruo anticipo, al differimento**, con fissazione della nuova udienza e comunicazione telematica alle parti a cura della Cancelleria;
- 7) **non saranno comunque soggette al rinvio di cui al punto 5)**, salvo che la richiesta di rinvio non venga formulata dalle parti congiuntamente o dalla parte interessata alla trattazione, le seguenti tipologie di procedimenti:

a) *cause relative alla tutela dei minori, ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità*, per tali dovendosi intendere, quelle in cui non siano stati già adottati i provvedimenti urgenti e quelle in cui si debba decidere in ordine ad una richiesta di modifica dei provvedimenti in essere;

a1) verranno, pertanto, trattate, salvo istanza di rinvio, le udienze presidenziali di comparizione dei coniugi finalizzate all'adozione dei provvedimenti urgenti in pendenza di domanda di separazione e quelle finalizzate al tentativo di conciliazione in relazione ai ricorsi per separazione consensuale; le udienze relative a procedimenti in materia di separazione o divorzio, ove sia richiesta la modifica dei provvedimenti provvisori in materia di assegno di mantenimento o affidamento della prole, sempre che vi sia possibilità di pregiudizio per la tutela di bisogni essenziali;

b) procedimenti *cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona* (dai quali, dunque, devono **ritenersi esclusi e, come tali, destinati a rinvio, i procedimenti cautelari in materia patrimoniale, ivi compresi i giudizi possessori, i procedimenti per convalida di sfratto**); nonché, **a partire dal 15/05/2020**, tutti indistintamente i procedimenti cautelari per i quali non sia prevista attività istruttoria;

c) **a partire dal 31/05/2020**, tutti indistintamente i procedimenti cautelari; tuttavia, ove

si debba procedere all'audizione di testi, il giudice **valuterà la trattazione di un numero di procedimenti tali da evitare sovraffollamento e garantire il distanziamento sociale, rinviando gli altri procedimenti, analogamente a quanto previsto al punto 5)**;

d) procedimenti in materia di licenziamenti, limitatamente alla fase sommaria, e quelli cautelari in materia di lavoro quando vengano **rappresentate ragioni di salute** (es. ex l. 104/92);

e) **a partire dal 31/5/2020**, tutti i procedimenti cautelari in materia di lavoro, tutti i procedimenti in materia di licenziamento e tutti i procedimenti ai sensi dell'art. 28 Statuto dei Lavoratori con riferimento alla fase sommaria; tuttavia, ove si debba procedere all'audizione di testi, il giudice **valuterà la trattazione di un numero di procedimenti tali da evitare sovraffollamento e garantire il distanziamento sociale, rinviando gli altri procedimenti, analogamente a quanto previsto al punto 5)**;

f) procedimenti urgenti in materia di **tutela, amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione**, esclusivamente nell'ipotesi in cui sia stata dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona interessata non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;

g) procedimenti in materia di **TSO, volontaria giurisdizione urgente, interruzione volontaria della gravidanza, ordini di protezione contro gli abusi familiari, di sospensione provvisoria dell'esecuzione delle sentenze e dei provvedimenti impugnati**;

h) procedimenti azionati **ai sensi dell'art. 700 c.p.c. e ai sensi dell'art. 1172 c.c.**, diversi da quelli di cui al punto c), qualora questi abbiano ad oggetto **la tutela di diritti fondamentali della persona**, con particolare riferimento alla salute, sempre che la ricorrenza del pericolo di danno alla salute sia stata chiaramente rappresentata in ricorso;

i) ricorsi per ATP in materia civile ordinaria ai sensi dell'art. 696 e 696 bis c.p.c. che saranno comunque tenute con le modalità di cui al punto 9);

l) ricorsi per ATP in materia previdenziale, i quali saranno trattati con le modalità di cui al punto 9) indipendentemente dalla data di intervento dell'ente convenuto; in tali casi, ove convenuto sia l'INPS, l'avviso di trattazione con modalità telematiche verrà inoltrato anche all'INPS, ancorchè non costituito, con specifica indicazione dei termini per il deposito della memoria di costituzione coerente con quello per il deposito di note conclusive. La eventuale nomina del consulente sarà operata fuori udienza ed il giuramento dello stesso sarà differito al momento del deposito della relazione.

m) altri procedimenti, diversi da quelli di cui al superiore elenco, aventi, ad insindacabile

giudizio del giudice procedente, **carattere di urgenza**, nei termini di cui all'art. 83 c. 3 lett.

a) penultimo inciso del d.l. cit., quando la richiesta di trattazione sia formulata, prima dell'udienza, da una delle parti e comunicata tempestivamente alle controparti;

m1) tra i procedimenti di cui alla lett. m) devono ritenersi rientrare quelli in materia di **opposizione all'esecuzione**, quando l'eventuale istanza di sospensione fuori udienza sia stata respinta e la vendita risulti già fissata entro la data del 15/7/2020 e, in generale, **tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione, in base alla valutazione operata dal giudice, può produrre grave pregiudizio alle parti**;

n) **a partire dal 1/6/2020, tutti indistintamente i procedimenti le cui udienze possano essere trattate con le modalità di cui al punto 9)**; tra questi, a titolo esemplificativo: tutte le udienze, **in materia civile, previdenziale o di lavoro**, relative a **giudizi ordinari, sommari o cautelari**, in cui non si debba procedere allo svolgimento di attività istruttoria e si debbano assumere esclusivamente le conclusioni delle parti a fini interlocutori o decisori. In tali casi, con le modalità ed i tempi di cui al punto 10), il giudice, individuati i procedimenti, darà avviso alle parti costituite delle modalità di svolgimento dell'udienza, fissando i termini per il deposito delle note scritte.

(INCARICHI DI CONSULENZA TECNICA)

- 8) in tutti i casi in cui si proceda a consulenza tecnica d'ufficio, l'incarico è conferito fuori udienza e il giuramento del consulente è effettuato successivamente in cancelleria o all'atto del deposito della relazione di consulenza tecnica.

visto l'art. 83 c. 7 lett. h) d.l. 18/2020

(UDIENZA VIRTUALE)

- 9) in tutti i casi in cui l'udienza civile non sia soggetta a rinvio secondo i superiori criteri, **ove per la tipologia di procedimento e per la specifica fase non sia prevista necessariamente la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti e se consentito il rito telematico per lo specifico ufficio**, l'udienza sarà celebrata virtualmente, **senza partecipazione di parti e difensori, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte** contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione, fuori udienza del provvedimento, del giudice;
- 10) nell'ipotesi di cui al superiore punto, il giudice, individuati i procedimenti, **darà avviso alle parti della trattazione virtuale, almeno otto giorni prima dell'udienza**, con invito a depositare note telematiche **almeno entro le ore 21,00 di quattro giorni lavorativi antecedenti l'udienza**, onde consentire alle cancellerie la corretta acquisizione dei documenti informatici e la relativa messa in visione al giudice; **per le udienze fissate fino al 31/05/2020** il termine di

dieci giorni per la comunicazione dell'avviso è ridotto a cinque giorni, ed il termine per il deposito delle note è ridotto alle ore 21,00 di **due giorni lavorativi antecedenti l'udienza**.

- 11) ai fini del superiore punto le note che i procuratori invieranno telematicamente **non potranno superare le due pagine, 24 righe per pagina, carattere 14**. Nel caso di prima udienza, quando il convenuto abbia proposto domanda riconvenzionale, **esclusivamente al procuratore del ricorrente** ed ai soli fini della formulazione delle eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o ai fini della richiesta della chiamata del terzo la cui necessità sia sorta in conseguenza della domanda riconvenzionale o delle difese del convenuto, è consentito il deposito **di note della lunghezza massima di sei pagine, 24 righe per pagina, carattere 14**. Note di maggiore estensione non saranno prese in considerazione. Le note dovranno esplicitamente e univocamente precisare se si insiste in tutte o in alcune delle domande proposte con il ricorso o con l'atto di costituzione.

visto l'art. 83 c. 7 lett. f) d.l. 18/2020

(UDIENZA A DISTANZA)

- 12) **in tutti i casi in cui l'udienza non sia soggetta a rinvio** e non possa procedersi mediante udienza virtuale come sopra descritta, se concretamente possibile (avuto riguardo alle disponibilità tecnologiche, alle caratteristiche dell'udienza ed all'attività da svolgere), ove l'udienza non richieda **la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti**, la stessa potrà essere tenuta mediante **collegamenti da remoto**, avvalendosi preferibilmente degli applicativi Microsoft Teams o Skype For Business diffusi dal Ministero della Giustizia. Lo svolgimento dell'udienza dovrà in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti.
- 13) ai fini di quanto sopra, **almeno cinque giorni prima dell'udienza**, il giudice comunicherà, mediante deposito in Consolle, ai procuratori delle parti, nonché al pubblico ministero se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento, inserendo nel provvedimento di comunicazione copia del link generato dal sistema, cliccando sul quale il procuratore potrà aderire all'udienza.
- 14) all'udienza di cui al punto 13) il giudice **darà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti** e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà.
- 15) all'udienza di cui al punto 13) le parti potranno partecipare unicamente per il tramite della postazione del rispettivo difensore. Ove detta postazione sia ubicata in luogo diverso dallo studio professionale del difensore, quest'ultimo ne darà atto specificandone l'ubicazione. **Il giudice partecipa all'udienza dai locali dell'ufficio giudiziario.**

- 16) possono svolgersi con le modalità di cui al punto 13) le **udienze presidenziali** inerenti alla **comparizione dei coniugi in relazione a giudizi contenziosi di divorzio**, se tale modalità di svolgimento dell'udienza **venga richiesta da entrambe le parti concordemente**.

visto l'art. 83 comma 12-*quinquies* d.l. 18/2020

(DELIBERAZIONI COLLEGIALI)

- 17) le **deliberazioni collegiali in camera di consiglio** possono essere assunte mediante collegamenti da remoto. Il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge.

(ATTIVITÀ IN TEMA DI PROCEDIMENTI CONCORDATI E DI ESECUZIONE)

- 18) le **udienze prefallimentari e quelle relative a concordati preventivi** saranno tenute, per quanto possibile, con le modalità di cui ai punti 9) o, in subordine, 12) e ss. Ove ciò non sia oggettivamente possibile, si applicheranno le cautele di cui ai punti 1) e ss. In quest'ultima circostanza il giudice avrà cura di fissare un numero di procedure tali da evitare assembramenti e garantire il distanziamento sociale, differendo gli ulteriori procedimenti.
- 19) con le medesime modalità si terranno le udienze di **approvazione del rendiconto finale del curatore e le verifiche dei crediti**;
- 20) **gli accessi presso i cespiti del fallito e presso i cespiti staggiti ad opera del custode o del delegato alla vendita sono sospesi fino al 24/5/2020, ad eccezione delle seguenti ipotesi, con le necessarie cautele (previa interlocuzione con il giudice):**
- a. Esigenza di controllo e monitoraggio dell'esercizio provvisorio;
 - b. pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria);
 - c. verosimile attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti;
 - d. inventario non procrastinabile e ogni altra ragione di urgenza non preventivamente qualificabile, ma che imponga l'esigenza dell'accesso non dilazionabile.
- 21) i curatori fallimentari, **fino alla data del 24/5/2020** sono esonerati **dall'interrogatorio del fallito**, salvi i casi di assoluta urgenza, valutati d'intesa con il giudice;

(MANDATI DI PAGAMENTO IN ESECUZIONE DI PIANI DI RIPARTO)

- 22) i curatori fallimentari, in esito alle autorizzazioni a procedere ai pagamenti disposti dal giudice

delegato, **richiederanno l'emissione di un mandato di pagamento cumulativo** relativo alle richieste autorizzate, accompagnato da una lista dei singoli pagamenti da effettuare mediante bonifico online, **come da modello (che verrà predisposto in via generale dal giudice delegato** e reso disponibile presso la cancelleria fallimentare e sul sito istituzionale) debitamente vistato dal giudice delegato.

- 23) in base alla superiore richiesta, la **cancelleria** provvederà all'**emissione** del mandato di pagamento che verrà **sottoscritto dal giudice delegato** e, successivamente, **caricato su Sicic**.
- 24) il curatore fallimentare **provvederà a inviare – a mezzo PEC** – all'istituto bancario o ufficio postale competenti, il mandato di pagamento e la relativa lista nominativa, affinché l'istituto possa provvedere all'effettuazione dei relativi bonifici on-line; **quindi provvederà a riversare in atti copia degli estratti conto bancari o postali** attestanti il buon esito dei bonifici effettuati.

(ATTIVITÀ IN MATERIA DI VENDITE GIUDIZIARIE)

- 25) gli **esperimenti di vendita da fissare**, saranno disposti per date successive all'1 giugno 2020; le udienze di cui all'art. 569 c.p.c. per l'autorizzazione alla vendita saranno fissate in data successiva al 1 giugno 2020; quelle già fissate saranno differite ad epoca successiva al 1/6/2020;
- 26) l'**esperto stimatore** è sollevato **fino al 19/05/2020** dallo svolgere qualunque attività di accesso presso i Pubblici Uffici e presso il cespite staggito o acquisito alla massa fallimentare, salvo casi di urgenza, da valutare rigorosamente dal giudice su specifica istanza del curatore, del delegato o del custode; i termini per il deposito ed invio della perizia, conseguentemente, sono da intendersi **sospesi fino al 31/05/2020**;
- 27) **le vendite già fissate fino al 30/5/2020**, sia in materia di procedure concorsuali che in materia di esecuzione, ove il termine per la formulazione dell'offerta non sia già scaduto, sono sospese; in relazione a tali procedure, **fino al 24 maggio 2020**, sono sospesi gli accessi al cespite in vendita da parte del curatore per consentire agli interessati all'acquisto la visita del bene;
- 28) conseguentemente, il curatore e il delegato alla vendita, previa intesa con il giudice procedente, **fisserà il nuovo termine di scadenza successivo al 30 maggio 2020**, dandone tempestivo avviso agli utenti tramite pubblicazione sui siti internet sui quali è pubblicata la relazione di stima;
- 29) in tali casi
- 1) il curatore o il delegato daranno avviso della predetta sospensione sia agli eventuali offerenti che, pubblicamente, sul sito del gestore e sul PVP, specificando che trattasi di *“vendita differita ai sensi del d.l n. 11/2020. Le cauzioni già versate verranno tenute ferme per la nuova asta salvo richiesta di restituzione”*;
 - 2) le offerte già ritualmente pervenute verranno considerate valide per il nuovo

- esperimento, salvo che l'offerente non chieda la restituzione della cauzione già depositata;
- 3) la cancelleria sino **al 24 maggio 2020** non accetterà il deposito delle offerte cartacee in relazione alle vendite sospese.
- 4) I curatori ed i delegati comunicheranno ai gestori incaricati delle vendite stesse di non consentire di effettuare offerte telematiche tramite il proprio sito;
- 30) relativamente alle **vendite già fissate**, sia in materia di procedure concorsuali che in materia di esecuzione, ove il **termine per la formulazione dell'offerta sia già scaduto**, le operazioni di apertura delle buste e gli adempimenti connessi **sono rinviati a data successiva al 24 maggio 2020**;
- 31) **le udienze relative all'approvazione del progetto di distribuzione** si terranno **senza la presenza delle parti** e, ove possibile, con le modalità di cui al punto 12). In tali casi il giudice precedente avviserà le parti dell'udienza, fissando un termine per il deposito telematico di eventuali osservazioni, con la precisazione che in mancanza di osservazioni il progetto di riparto si intenderà approvato.
- 32) tutte **le attività di liberazione sono sospese fino al 24 maggio 2020**, salvo la sussistenza di comprovate condizioni di urgenza e, in generale: quando sussista pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite pignorato; quando sussista concreto pericolo di attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti.

(ATTIVITÀ PERITALI)

- 33) in tutti i casi in cui sia stato conferito **incarico di consulenza**, comprese le ipotesi di ATP in materia previdenziale, le **operazioni peritali** che implicino visite mediche, accesso a pubblici uffici o luoghi privati, ispezioni o sopralluoghi, **sono sospese fino al 17 maggio 2020**, salvo che non sussistano ragioni di indifferibile urgenza.

visto l'art. 83 c. 6 e 3 n. 2) d.l. 18/20

3 - UDIENZE PENALI

- 34) le udienze **dei procedimenti penali pendenti fino al 31/07/2020** presso tutti gli uffici giudiziari del circondario (Tribunale e Uffici del Giudice di Pace), con esclusione di quelle di seguito specificate, sono differite d'ufficio a data successiva al 31/07/2020;
- 35) allo scopo di **evitare inutili udienze con conseguenti rischi di assembramento o contatti**, i **Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Distretto vorranno valutare l'opportunità di invitare tutti gli iscritti a promuovere l'elezione di domicilio (anche temporanea, fino al**

- 15/8/2020)** presso il proprio studio dei propri assistiti, depositando la relativa dichiarazione telematicamente a mezzo PEC presso l'indirizzo PEC della Cancelleria penale;
- 36) allo scopo di evitare **inutili udienze, con conseguenti rischi di assembramento o contatti, con riferimento alle udienze che dovranno essere tenute ai soli fini del rinvio, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Barcellona P.G. valuterà l'opportunità di individuare uno o più avvocati che intervengano in udienza**, eventualmente in sostituzione dei difensori titolari, al solo scopo di garantire il contraddittorio funzionale al rinvio dei procedimenti;
- 37) ai fini di cui ai punti precedenti, **nell'ambito di tutti i procedimenti penali**, siano essi pendenti dinanzi al Gip/Gup, al Tribunale o al Giudice di Pace, **le udienze sono differite d'ufficio, fuori udienza**, dal presidente di sezione oppure dal presidente del collegio, dal giudice monocratico, dal giudice dell'udienza preliminare, dal Gip o dal Giudice di Pace dinanzi ai quali pende il procedimento, con **avviso comunicato esclusivamente con modalità telematiche** (sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali o a mezzo PEC), con congruo anticipo, **ai soli difensori anche nell'interesse dei rispettivi assistiti**, ai sensi dell'art. 2-bis d.l. 9/2020, **nonché al pubblico ministero, nonché, con modalità ordinarie, alle persone offese** che risultino prive di difensore;
- 38) a tale fine, ai sensi dell'art. 2-bis d.l. 9/2020 gli Uffici del Giudice di Pace sono senz'altro autorizzati all'impiego del sistema delle notificazioni e comunicazioni telematiche penali.

(UDIENZE PENALI NON SOGGETTE A DIFFERIMENTO)

- 39) **non saranno soggette al rinvio** di cui ai punti precedenti, le seguenti tipologie di procedimenti:
- a. *procedimenti per convalida dell'arresto o del fermo;*
 - b. *procedimenti di convalida dell'ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare;*
 - c. *procedimenti con imputati sottoposti a misura cautelare (coercitiva o interdittiva);*
 - d. *procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive;*
- 40) **non saranno, inoltre, soggetti al rinvio** di cui ai punti precedenti:
- e. *procedimenti a carico di persone detenute – salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 – quando la trattazione sia richiesta da tutti gli imputati o indagati o dai rispettivi difensori;*
- con riferimento a detti procedimenti si avrà cura di interpellare gli interessati prima dell'udienza onde formalizzare l'eventuale richiesta di trattazione, la quale dovrà

pervenire almeno due giorni prima della data fissata per il procedimento; in caso di mancata risposta nei termini fissati, il procedimento sarà differito con le modalità sopra descritte; la traduzione dei detenuti verrà disposta, salvo che i detenuti non dichiarino, al personale della polizia giudiziaria o della polizia penitenziaria, di rinunciare alla presenza in udienza;

- f. *procedimenti che presentano carattere di urgenza, per **la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 c.p.p., quando sia fatta richiesta di parte e l'urgenza sia riconosciuta dal giudice procedente**; in tali casi, ove possibile, l'udienza si svolge con le modalità di cui all'art. 83 comma 12^{quater} d.l. 18/20.*

41) **non saranno, altresì, soggetti al rinvio** di cui ai punti precedenti:

- g. **procedimenti** relativamente ai quali **non debba svolgersi attività istruttoria**, essendo, pertanto, **prevista unicamente la presenza delle parti e dei difensori**;
- tra tali procedimenti sono da ricomprensere: 1) quelli che vengano per la **prima udienza** e relativamente ai quali si debba decidere in ordine alle questioni preliminari e/o all'ammissione delle prove; 2) quelli che vengano esclusivamente per le **conclusioni**; 3) quelli per i quali sia stata formulata **richiesta di giudizio abbreviato non condizionato o condizionato meramente all'acquisizione documentale**, anche se il giudizio abbreviato non sia stato ancora ammesso; 4) quelli che vengano per **applicazione della pena su richiesta**; 5) quelli per i quali i difensori di tutti gli imputati ed il pubblico ministero abbiano **dichiarato il consenso all'utilizzo degli atti di indagine** contenuti nel fascicolo del pubblico ministero o nel fascicolo del difensore, **con rinuncia all'escussione di tutti i testi**; 6) quelli che vengano per **l'udienza preliminare**; 7) quelli di **appello avverso le sentenze del Giudice di Pace** relativamente ai quali non si debba procedere ad esame di testi; 8) quelli che vengano per **opposizione alla richiesta di archiviazione** e per **mancato accoglimento della richiesta di archiviazione**, o per **reclamo avverso il provvedimento di archiviazione**; 9) procedimenti nei quali sia stata formulata istanza ex art. 464 bis c.p.p.; 10) procedimenti per i quali, in generale, non debba procedersi ad esame di testi o consulenti;
- h. **procedimenti** per i quali sia possibile celebrare l'udienza **mediante collegamento da remoto**, con le modalità di cui all'art. 83 commi 12 e 12^{bis} d.l. 18/2020 e di cui ai punti 2.13) e ss. del presente decreto. Da tali procedimenti, per quanto possibile, vanno esclusi quelli la cui trattazione appaia particolarmente complessa o per i quali si

preveda una “prolungata oralità”.

(incentivazione ai riti alternativi ed alla semplificazione delle attività istruttorie)

42) allo scopo di agevolare lo svolgimento dell’attività processuale e la celebrazione delle udienze di cui alla lettera g) del punto precedente:

I) nei procedimenti di cui agli artt. 550 c.p.p. (**citazione diretta a giudizio**) la **richiesta di giudizio abbreviato non condizionata o condizionata alla mera acquisizione di documenti**, formulata congiuntamente da tutti gli imputati, personalmente o tramite i rispettivi procuratori, e depositata in cancelleria **almeno cinque giorni prima dell’udienza**, in caso di condanna, fermo restando l’insindacabile potere di valutazione del giudice, *potrà costituire* elemento di valutazione, quale positivo comportamento processuale, ai sensi dell’art. 133 c.p. e 62 bis c.p., ai fini della determinazione della pena e dell’eventuale riconoscimento delle attenuanti generiche;

II) **in tutti i procedimenti**, compresi quelli di competenza del Giudice di Pace, pendenti in **fase dibattimentale**, per i quali non sia più possibile richiedere il giudizio abbreviato e non sia conclusa l’attività istruttoria, la dichiarazione di tutti, congiuntamente, gli imputati o dei rispettivi difensori di **rinuncia all’audizione di tutti i residui testi** e, limitatamente all’attività istruttoria non ancora espletata, di **consenso all’utilizzo degli atti di indagine** contenuti nel fascicolo del pubblico ministero e nel fascicolo del difensore, **in caso di condanna**, fermo restando l’insindacabile potere di valutazione del giudice, *potrà costituire* elemento di valutazione, quale positivo comportamento processuale, ai sensi dell’art. 133 c.p. e 62 bis c.p., ai fini della determinazione della pena e dell’eventuale riconoscimento delle attenuanti generiche;

(GESTIONE DELLE UDIENZE)

43) in tutti i casi in cui **si debba celebrare l’udienza nelle ipotesi di cui alle lett. c), d), e), g), h)** dei punti 39), 40), 41), il giudice avrà, comunque, **cura di fissare un numero di procedimenti tale da evitare sovraffollamento e da garantire adeguato distanziamento sociale, rinviando, anche d’ufficio e fuori udienza**, con congruo preavviso e con le modalità di cui ai punti 37) e ss., i procedimenti in eccesso. Ai fini della individuazione dei procedimenti da trattare il giudice terrà conto del numero degli eventuali testi da escutere e del tempo necessario, onde evitare, per quanto possibile, qualunque sovrapposizione tra i procedimenti.

44) In particolare, **ove non sia possibile garantire la trattazione nel corso della giornata di tutti i procedimenti penali già in precedenza fissati**, il giudice, provvederà, salvo ogni diversa

valutazione derivante dal caso concreto, con congruo preavviso e con le modalità di cui ai punti 37) e ss., **al rinvio dei procedimenti in eccesso, individuando questi ultimi, innanzitutto, coerentemente con quanto disposto al § 4.11.3 della Tabella di Organizzazione dell'Ufficio, tra quelli per i quali, dovendosi svolgere attività istruttoria, il termine di prescrizione dei reati maturi nel dodici mesi successivi alla data del 30 giugno 2020, quindi, in subordine, attesa la condizione emergenziale, tra quelli per i quali il termine di prescrizione dei reati maturi nel diciotto mesi successivi alla data del 30 giugno 2020**, a meno che negli stessi non vi sia stata costituzione di parte civile; gli altri procedimenti da rinviare saranno individuati tenendo conto delle priorità di trattazione previste dal § 4.11.3 delle tabelle di organizzazione del Tribunale per il triennio 2017-19.

- 45) Relativamente ai procedimenti **non soggetti a rinvio**, il giudice provvederà **a fissare orari differenziati**, che saranno **comunicati tempestivamente** ai difensori con le modalità di cui al punto 37) in modo da evitare sovrapposizioni; ove si debba **procedere all'esame di una pluralità di testi**, il giudice avrà cura di individuare quelli che debbano essere sentiti nel corso dell'udienza, tenuto conto dei tempi prevedibili, onde evitare sovrapposizioni; **individuerà anche l'orario presunto in cui si procederà all'esame di ciascun teste**; le relative determinazioni saranno comunicate tempestivamente ai difensori con le modalità di cui al punto 37).

(UDIENZE DIBATTIMENTALI PER ATTIVITÀ ISTRUTTORIA)

- 46) **in deroga a quanto previsto ai punti 34) e ss. è facoltà del giudice trattare procedimenti per i quali debba svolgersi attività istruttoria per esame testimoniale**, a condizione che tali procedimenti siano **scaglionati nel corso della giornata, in modo da impedire l'affollamento e garantire il distanziamento sociale**.
- 47) ai fini di cui al punto precedente il giudice, verificati gli impegni dell'udienza e **rinvii d'ufficio i procedimenti in eccesso**, disporrà **la trattazione dei residui procedimenti per attività istruttoria ad orario fisso**, in modo da evitare la sovrapposizione dei procedimenti e di evitare la presenza contemporanea di più di due testi, con le modalità di cui al punto 45).
- 48) in tutti i casi in cui **si debba tenere l'udienza penale nei locali del Tribunale**, il giudice o la rispettiva cancelleria daranno **tempestiva comunicazione al competente Comando della Compagnia Carabinieri perché sia assicurato il servizio di assistenza alle udienze**;

(UDIENZA PENALE MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO)

visto l'art. 83 commi 12 e 12bis d.l. 18/2020

- 49) in tutti i casi in cui si debba tenere **udienza con imputato o indagato detenuti o internati, anche se in regime di custodia cautelare, e non rinunciati**, la partecipazione di questi ultimi all'udienza è assicurata, ove concretamente possibile (avuto riguardo alle disponibilità tecnologiche, alle caratteristiche dell'udienza ed all'attività da svolgere), **mediante videoconferenze o collegamenti da remoto**, avvalendosi preferibilmente degli applicativi Microsoft Teams o Skype For Business diffusi dal Ministero della Giustizia. Lo svolgimento dell'udienza dovrà in ogni caso avvenire **con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti, oltre che la possibilità di comunicazioni riservate tra il difensore ed il proprio assistito**.
- 50) le **udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti, possono essere tenute mediante collegamenti da remoto** avvalendosi preferibilmente degli applicativi Microsoft Teams o Skype For Business diffusi dal Ministero della Giustizia. Lo svolgimento dell'udienza dovrà in ogni caso avvenire con modalità **idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti, oltre che la possibilità di comunicazioni riservate tra il difensore ed il proprio assistito**. Fermo quanto previsto al punto 49), nel caso in cui si debba procedere alla **discussione finale**, oppure **all'esame di testimoni, parti, consulenti o periti**, può procedersi **mediante collegamenti da remoto solo se le parti vi consentono**.
- 51) Nei predetti casi **la partecipazione a distanza** è consentita a **tutti i protagonisti del giudizio**: pubblico ministero, difensori, parti, testi, interpreti, consulenti e periti. Le parti diverse dal pubblico ministero, salvo quanto previsto al punto 49), **partecipano a distanza esclusivamente dalla medesima postazione da cui si collega il rispettivo difensore**; gli **ufficiali e agenti della polizia giudiziaria**, partecipano da postazioni **installate presso gli Uffici di appartenenza**; i **consulenti e i periti**, partecipano **dai rispettivi studi professionali**.
- 52) Ai fini di quanto sopra, **prima dell'udienza il giudice fa comunicare** ai difensori delle parti e al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione **giorno, ora e modalità di collegamento**. Il difensore che non intenda partecipare all'udienza, ne darà tempestiva comunicazione ai fini della nomina di un difensore d'ufficio. Il Consiglio dell'Ordine, in ogni caso, garantirà la immediata reperibilità dei difensori d'ufficio.
- 53) **I difensori attestano l'identità dei soggetti assistiti che partecipano all'udienza da remoto dalla medesima postazione da cui si collega il difensore**.
- 54) In caso di **custodia dell'arrestato o del fermato in uno dei luoghi indicati dall'articolo 284**, comma 1, del codice di procedura penale, salvo quanto previsto al punto 62), la persona

arrestata o fermata e il difensore **possono partecipare all'udienza di convalida da remoto anche dal più vicino ufficio della polizia giudiziaria** attrezzato per la videoconferenza, quando disponibile. In tali ipotesi l'identità della persona arrestata o formata è accertata dall'ufficiale di polizia giudiziaria presente.

- 55) **L'ausiliario del giudice** partecipa all'udienza **dall'ufficio giudiziario** e dà atto nel verbale d'udienza delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché della impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma. 2, del codice di procedura penale o di vistarlo, ai sensi dell'articolo 483 comma 1, del codice di procedura penale.
- 56) ai fini di quanto sopra la **Direzione della Casa Circondariale di Barcellona P.G. e della Casa Circondariale di Messina** vorranno allestire idoneo locale, munito di postazione PC dotata di webcam e microfono e, possibilmente, dello specifico applicativo Microsoft Teams diffuso dal Ministero, comunicando la concreta possibilità dello svolgimento dell'attività a distanza.

(UDIENZA DI CONVALIDA DELL'ARRESTO O DEL FERMO E INTERROGATORIO DI GARANZIA)

visto il **protocollo** sottoscritto in data 30/03/2020 in materia di udienze penali

- 57) Le udienze penali di cui all'art. 83, comma 12 del d.l. 18/2020, salvo quanto appresso precisato, si svolgono utilizzando gli **strumenti di videoconferenza** già a disposizione degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari, ai sensi dell'art. 146 bis Decreto legislativo 271/89, anche al di fuori delle ipotesi indicate dall'art. 146 bis disp. att. cpp. In alternativa, possono essere utilizzati i collegamenti da remoto ovvero il programma Teams, attualmente a disposizione dell'amministrazione e di cui alla nota del DGSIA del 21 marzo 2020, atteso che lo stesso consente la partecipazione di soggetti esterni alla amministrazione alle riunioni virtuali (forze dell'ordine ed avvocati).
- 58) In caso di impossibilità a procedere da remoto per ragioni tecniche, l'udienza seguirà le disposizioni ordinarie.
- 59) Gli **interrogatori di garanzia e le udienze di convalida dell'arresto** in flagranza di reato o del fermo, svolte ai sensi dell'art. 391 c.p.p., nel caso in cui l'indagato sia detenuto **in carcere** si svolgono sempre utilizzando gli strumenti di videoconferenza già a disposizione **degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari**, ai sensi dell'art. 146 bis Decreto legislativo 271/89. In alternativa, possono essere utilizzati i collegamenti da remoto ovvero il programma Teams, attualmente a disposizione dell'amministrazione e di cui alla nota del DGSIA del 21 marzo

2020, atteso che lo stesso consente la partecipazione di soggetti esterni alla amministrazione alle riunioni virtuali (avvocati).

- 60) Nella ipotesi in cui l'indagato sia soggetto **agli arresti domiciliari** o a misura personale non custodiale, ovvero nel caso in cui l'arrestato sia stato condotto in uno dei luoghi di cui all'art. 284 c.p.p., ai sensi del quinto comma dell'art. 386 c.p.p., **l'udienza di convalida o l'interrogatorio di garanzia si svolgeranno secondo le disposizioni ordinarie.**
- 61) Le udienze di **convalida dell'arresto in flagranza di cui all'art. 558 c.p.p.** si svolgono utilizzando gli **strumenti di videoconferenza** già a disposizione degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari, ai sensi dell'art. 146 bis Decreto legislativo 271/89, anche al di fuori delle ipotesi indicate dall'art. 146 bis disp. att. cpp. In alternativa, possono essere utilizzati i collegamenti da remoto ovvero il programma Teams, attualmente a disposizione dell'amministrazione e di cui alla nota del DGSIA del 21 marzo 2020, atteso che lo stesso consente la partecipazione di soggetti esterni alla amministrazione alle riunioni virtuali (forze dell'ordine ed avvocati).
- 62) Nella ipotesi in cui **l'arrestato sia stato condotto in carcere o, ai sensi dell'art. 558 commi 4bis e 4 ter c.p.p., in una struttura idonea nella disponibilità della polizia giudiziaria**, presso la quale è stata attivata saletta per il collegamento a distanza, il giudizio di convalida sarà celebrato **tramite i collegamenti audiovisivi** da remoto indicati al comma precedente. In tal caso, il Giudice darà atto che l'imputato parteciperà dalla postazione predisposta all'interno della Casa Circondariale ovvero presso la struttura idonea nella disponibilità della polizia giudiziaria, nella quale egli è stato condotto. **Tuttavia**, quando si procede **per reato commesso in danno delle Forze dell'Ordine e l'arrestato, ai sensi dell'art. 558 commi 4bis e 4 ter c.p.p., sia stato condotto in una struttura idonea nella disponibilità della polizia giudiziaria, il giudizio di convalida si svolgerà secondo le disposizioni ordinarie.**
- 63) Nella ipotesi in cui l'arrestato sia stato condotto in uno dei luoghi di cui **all'art. 284 c.p.p.**, ai sensi del primo periodo del comma 4 bis dell'art. 558 c.p.p., **l'udienza si svolgerà secondo le disposizioni ordinarie.**
- 64) Al fine di **garantire** alla persona detenuta, internata, arrestata, fermata o in stato di custodia cautelare **il diritto ad avere colloqui privati e riservati con il proprio difensore**, le parti si impegnano a **garantire una linea telefonica fissa o mobile**, con la quale l'indagato/imputato potrà colloquiare con il suo difensore in maniera riservata, senza alcuna interferenza.
- 65) Il **difensore della persona detenuta**, internata, arrestata o sottoposta a misura cautelare, nel

momento in cui riceverà l'avviso dell'intervenuto arresto o fermo, di fissazione dell'interrogatorio o dell'udienza, **dovrà essere informato delle modalità di svolgimento dell'attività processuale**, le quali dovranno essere specificate nell'avviso del giudice avente ad oggetto l'attività e **potrà scegliere se partecipare alle udienze ed agli atti sopra indicati presso il Tribunale, presso l'idonea struttura nella disponibilità della polizia giudiziaria**, nella quale è stato condotto il suo assistito, **ovvero attraverso collegamento audiovisivo da remoto**, con **esclusione della partecipazione dal carcere**.

- 66) In caso di **arresto o fermo**, di tale scelta la **polizia giudiziaria darà atto nel relativo verbale**.
- 67) In caso di **interrogatorio di garanzia**, la **scelta dovrà essere operata entro 24 ore dalla ricezione dell'avviso** di fissazione dell'atto, fatta salva la diversa indicazione temporale contenuta nell'avviso.
- 68) In caso di **diversa udienza**, la scelta del difensore dovrà essere operata **nel termine di 24 ore dalla ricezione dell'avviso del giudice** con il quale egli è informato delle peculiari modalità di svolgimento dell'udienza, fatta salva la diversa indicazione temporale contenuta nell'avviso. **In caso di mancata comunicazione da parte del difensore**, nei termini sopra indicati o in quelli specificati nell'avviso, la scelta si **riterrà effettuata per la partecipazione in udienza**; il COA e la Camera Penale raccomanderanno ai colleghi la scelta dell'opzione da remoto per ragioni di sicurezza sanitaria.
- 69) Nel caso di **partecipazione da remoto**, il difensore dovrà **indicare l'indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO)**, cui dovrà essere inviato il link per la partecipazione alla riunione virtuale di Teams; della ricezione del link dovrà essere acquisita conferma telefonica dalla cancelleria.
- 70) In caso di **mancata comparizione del difensore**, il giudice provvederà alla **nomina di difensore d'ufficio**, che comparirà tempestivamente in udienza o comunicherà immediatamente se intende partecipare da remoto, indicando, in tal caso, l'indirizzo di posta elettronica cui dovrà essere comunicato il link per l'ingresso nella riunione virtuale di Teams; della ricezione del link dovrà essere acquisita conferma telefonica dalla cancelleria.
- 71) Nei **giudizi per direttissima**, la polizia giudiziaria procedente **indicherà al difensore il luogo nel quale l'arrestato verrà custodito**, dandone atto nel verbale di arresto, per consentire allo stesso di portarsi presso tale luogo, laddove nello stesso sia stata attivata saletta per il collegamento a distanza e il difensore opti, con dichiarazione che dovrà essere riportata nel verbale di arresto, per la comparizione nello stesso luogo.
- 72) **Il difensore comunicherà alla polizia giudiziaria l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)** o di posta elettronica ordinaria (PEO), presso il quale dovranno essere trasmessi gli atti.

- 73) Il **pubblico ministero comunicherà con congruo anticipo** se parteciperà all'udienza presso l'aula del tribunale ovvero con collegamento a distanza; in tal caso, l'ufficio di procura comunicherà alla cancelleria del tribunale l'indirizzo di posta elettronica istituzionale del PM togato, per la partecipazione alla udienza virtuale, ovvero l'indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) cui dovrà essere inviato il link per l'ingresso nella riunione virtuale di Teams; della ricezione del link dovrà essere acquisita conferma telefonica dalla cancelleria.
- 74) Il **fonico e l'interprete** eventualmente presenti prenderanno parte all'udienza o all'interrogatorio dall'aula del Tribunale.
- 75) Il **giudice darà atto a verbale** delle peculiari modalità di effettuazione dell'udienza o dell'interrogatorio con la partecipazione a distanza in ossequio alle indicazioni contenute nel decreto-legge n. 18 del 2020, per gestire l'emergenza epidemiologica COVID-2019, nonché sulla base della abilitazione all'impiego dei collegamenti da remoto giusta nota DGSIA del 21 marzo 2020.
- 76) Nel corso dell'udienza o dell'interrogatorio **le parti potranno produrre documenti ed avanzare istanze mediante la chat attiva sulla stanza virtuale dell'applicativo Teams** o attraverso posta elettronica diretta alla cancelleria dell'ufficio del giudice procedente.
- 77) Nei giudizi **per convalida ed eventuale direttissima** la Polizia Giudiziaria che ha proceduto all'arresto trasmetterà **all'indirizzo di posta elettronica PEO della Procura della Repubblica il decreto di presentazione e tutti gli atti acquisiti e necessari** per la formazione del fascicolo del pubblico ministero, completi anche delle indicazioni dei recapiti telefonici e di posta elettronica (PEO o PEC) del difensore nominato, in formato PDF (in risoluzione 200 DPI).
- 78) La **Procura della Repubblica**, acquisiti i certificati penali e pendenti, provvederà alla iscrizione in SICP e alla **digitalizzazione del fascicolo completo dell'atto di presentazione dell'arrestato** per il giudizio direttissimo. Procederà quindi all'inoltro, via PEO o PEC (assicurando in ogni caso contatti telefonici per garantire inoltro e ricezione) del fascicolo digitale alla cancelleria del giudice del dibattimento presso i seguenti indirizzi di posta elettronica del tribunale:
- ▶ per i procedimenti pendenti al dibattimento:
dibattimento.tribunale.barcellonapazzodigotto@giustiziacert.it;
 - ▶ per i procedimenti pendenti dinanzi al Gip/Gup:

cancelleriagipgup.tribunale.barcellonapozzodigotto@giustiziacert.it.

L'originale potrà essere depositato presso la cancelleria in momento successivo.

- 79) Nel **decreto di presentazione saranno indicati gli indirizzi di posta** elettronica ed i contatti telefonici degli uffici di PG presso cui sarà eventualmente attivata la videoconferenza, nonché l'indicazione della necessità di un interprete e della avvenuta convocazione.
- 80) Gli atti **digitalizzati verranno inoltre inviati dalla Procura della Repubblica, via e-mail al difensore** all'indirizzo PEO o PEC da questi indicato (anche in questo caso con verifica della effettiva ricezione).
- 81) La **Cancelleria del Tribunale provvederà a formare fascicolo cartaceo**, contenente gli atti trasmessi digitalmente, che dovrà essere presentato al giudice.

82) Presso la **Casa Circondariale o presso la struttura idonea** nella disponibilità della polizia giudiziaria, l'ufficiale di P.G. verbalizzante dà atto:

▶ che il **detenuto partecipa al procedimento a distanza** con collegamento audiovisivo da remoto tra l'istituto penitenziario o la idonea struttura nella disponibilità della polizia giudiziaria, presso la quale sia stata allestita la saletta per il collegamento a distanza ed il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, tramite applicativo Teams, in ossequio alle indicazioni contenute nel decreto-legge n. 18 del 2020, per gestire l'emergenza epidemiologica COVID-19, nonché sulla base dell'abilitazione all'impiego del collegamento da remoto, giusta nota DGSIA citata;

▶ che **non sono posti impedimenti o limitazioni** all'esercizio dei diritti e delle facoltà spettanti al detenuto;

▶ che sono **rispettate le disposizioni** di cui al comma 3 dell'art. 146 bis disp. att. c.p.p.;

▶ che il **difensore eventualmente presente è stato posto nelle condizioni di consultarsi** in moda riservato con il suo assistito, avvalendosi di collegamento con mezzi tecnici idonei;

▶ che il **collegamento audiovisivo è perfettamente funzionante** e permette al detenuto di vedere e interloquire con il Giudice, il difensore e l'eventuale interprete, nonché di udire chiaramente le domande che gli vengono rivolte

All'esito, il verbale è sottoscritto dal detenuto, dal suo difensore eventualmente presente e dall'Ufficiale di P.G. e verrà trasmesso immediatamente a mezzo PEC al Tribunale di Barcellona PG, agli indirizzi prima indicati ed inviato in originale per l'allegazione al fascicolo.

Nel caso in cui i colloqui tra il difensore presente in aula o collegato da remoto e l'assistito si **svolgano per mezzo del telefono, dovrà darsi atto nel verbale di udienza di tale circostanza.**

visto l'art. 83 comma 12-*quinquies* d.l. 18/2020

(DELIBERAZIONI COLLEGIALI)

83) le **deliberazioni collegiali in camera di consiglio, quando si proceda mediante udienza da remoto**, possono essere assunte mediante collegamenti da remoto. Il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Dopo la deliberazione, il presidente del collegio o il componente del collegio da lui delegato **sottoscrive il dispositivo della sentenza o l'ordinanza e il provvedimento è depositato in cancelleria ai fini dell'inserimento nel fascicolo il prima possibile** e, in ogni caso, immediatamente dopo la cessazione dell'emergenza sanitaria.

viste le linee guida di cui alla delibera del 26/03/2020 del C.S.M.

(TRASMISSIONE DELLE ISTANZE E DEI PROVVEDIMENTI)

84) Gli avvocati invieranno eventuali istanze in materia penale dirette al Tribunale, a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:

▶ per i **procedimenti pendenti al dibattimento**:

dibattimento.tribunale.barcellonapazzodigotto@giustiziacert.it;

▶ per i **procedimenti pendenti dinanzi al Gip/Gup**:

cancelleriagipgup.tribunale.barcellonapazzodigotto@giustiziacert.it

85) Le eventuali **istanze in materia cautelare** dovranno **necessariamente indicare nell'OGGETTO la dicitura "ISTANZA IN MATERIA CAUTELARE PENALE"** nonché il **numero del procedimento e il giudice competente**;

86) L'invio delle istanze ad un diverso indirizzo o con oggetto non corrispondente ai criteri sopra indicati **determinerà la mancata rilevazione ad opera del personale di cancelleria e la mancata gestione dell'istanza**.

87) Sempre a mezzo PEC, sarà **acquisito l'eventuale parere del pubblico ministero** che verrà inviato alla casella di posta elettronica certificata della Cancelleria richiedente;

88) **É consentito ai magistrati l'invio telematico, per posta elettronica, dei provvedimenti in materia penale (con esclusione delle sentenze e delle ordinanze applicative di misura cautelare)**, previa **sottoscrizione dell'originale** e successiva **scansione**, in formato PDF o JPG; in **tali casi il documento originale sarà depositato successivamente** in cancelleria e inserito nel fascicolo TIAP;

89) nel caso di cui al punto precedente, il magistrato **contatterà telefonicamente il cancelliere o l'assistente giudiziario di turno comunicando l'invio telematico del provvedimento**; il cancelliere o l'assistente **curerà la ricezione del provvedimento**, la stampa dello stesso ed il conseguente deposito, **con attestazione che trattasi di documento pervenuto a mezzo mail**

acquisito previo contatto telefonico con il magistrato; quindi provvederà alle incombenze di rito, comprese le eventuali comunicazioni o atti di esecuzione; successivamente, **all'atto del deposito dell'originale, verrà annotato sullo stesso l'avvenuta precedente trasmissione del medesimo in formato pdf o jpg a mezzo posta elettronica;** al documento originale verrà allegata la copia precedentemente inviata contenente l'attestazione del deposito operata dal personale di cancelleria;

- 90) ove il provvedimento sia inviato dal magistrato **a mezzo pec**, detto documento costituirà, a tutti gli effetti, **originale**.

4 - ATTIVITÀ DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI

- 91) i **funzionari dell'UNEP, fino al 31/05/2020**, sono invitati a **sospendere tutte le attività di notifica** e tutte le attività di esecuzione che non presentino oggettivo carattere di urgenza (per tali intendendosi quelle attività che presentino l'imminente scadenza di un termine decadenziale, tale che l'atto non potrebbe più essere validamente compiuto immediatamente dopo il 31/05/2020, nonché tutte quelle attività esecutive che implicino la tutela di diritti fondamentali della persona, con particolare riferimento alla salute);
- 92) **eventuali controversie o dubbi** attinenti le attività di cui al punto 91), ove relative a procedure esecutive in corso, sono risolte dal giudice procedente;
- 93) nello svolgimento delle proprie attività **il funzionario procedente avrà cura di impiegare strumenti di protezione individuale** (mascherine e guanti);
- 94) ove il Tribunale di Barcellona P.G. non fosse in grado di fornire il materiale sanitario di cui al punto c) il Sig. Dirigente Unep vorrà procedere all'acquisizione dello stesso, ove reperibile in commercio, mediante la dotazione economica dell'Ufficio;

5 - CANCELLERIE E ACCESSO DEL PUBBLICO AI LOCALI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI

Visto l'art. 83 commi 6 e 7 lett. a), b) e c) d.l. 18/2020

- 95) **il Dirigente, i Direttori Amministrativi ed il Dirigente UNEP, rivedranno i progetti di lavoro agile e le turnazioni in atto, in funzione della progressiva ripresa delle attività giurisdizionali come sopra elencate, onde garantire la presenza in Tribunale di un contingente di personale adeguato alla gestione delle udienze e delle ulteriori attività che richiedano la presenza fisica.**
- 96) nell'organizzazione delle presenze, **con propri decreti, il Dirigente Amministrativo ed il Dirigente Unep vorranno individuare i servizi sospesi e le concrete modalità di erogazione dei servizi non sospesi, con indicazione del personale destinato agli stessi e degli orari e**

giorni.

- 97) ai fini di cui sopra, onde evitare sovraffollamento in acceso ed in uscita, sarà opportuno concordare con il personale **orari di ingresso scaglionati ed estendere**, in quanto possibile ed effettivamente funzionale, **le giornate lavorative al sabato**, con particolare riferimento a servizi di **back-office che non possano essere eseguiti da remoto**.
- 98) è disposta **la chiusura al pubblico, qualificato e non, delle Cancellerie dell'Area civile e penale** del Tribunale di Barcellona P.G. **fino al 31/07/2020** con le seguenti eccezioni;
- 99) è disposta la costituzione di **un presidio di personale delle Cancellerie civili e penali del Tribunale presso il front-office** situato all'ingresso del Palazzo di Giustizia piano terra;
- 100) **l'erogazione dei servizi da parte del servizio di front-office sarà disciplinata con appositi decreti organizzativi del Dirigente e dei Direttori Amministrativi**, garantendo l'espletamento di tutti i servizi non sospesi e di quelli, comunque, urgenti.
- 101) con analoghe modalità **è disposta la costituzione di un presidio presso la Cancelleria Fallimenti ed Esecuzioni Civili del Tribunale presso la stanza n. 9** piano terra, unicamente per le urgenze, per le attività non sospese e per quelle attività non gestibili telematicamente.
- 102) per tutti i servizi, erogati presso il front-office o presso le singole cancellerie del Tribunale, **l'accesso è consentito esclusivamente previo appuntamento** che potrà essere fissato mediante strumenti telematici in fase di allestimento e, fino all'attivazione degli strumenti telematici o in mancanza di questi, previo contatto telefonico con le modalità che verranno diffuse da ciascun ufficio e da ciascuna cancelleria.
- 103) **in ogni caso l'accesso del pubblico, qualificato e non qualificato, quando consentito, è attuato in maniera contingentata**, tale da evitare assembramenti e di garantire il rispetto delle distanze di sicurezza. **Non è consentito l'accesso a utenti che non risultino indossare mascherina di protezione individuale.**
- 104) **per tutte le altre cancellerie** (area civile e penale presso il Tribunale e la Sezione Distaccata di Lipari, area civile e penale presso Gli Uffici del Giudice di Pace di Barcellona P.G. e Lipari, Ufficio NEP) **l'accesso non sarà consentito per quei servizi che possono essere erogati telematicamente;**
- 105) **per i servizi non sospesi delle Cancellerie l'accesso sarà consentito, previo appuntamento**, in relazione a quei servizi che non possono essere erogati telematicamente e, in generale, nei casi di urgenza; **non sarà ritenuta sussistente una condizione di urgenza per tutti quei servizi che possono essere forniti telematicamente;**
- 106) **le modalità di erogazione e gestione dei servizi non sospesi sono disposte, nei limiti del presente provvedimento, con autonomi provvedimenti** dal Dirigente Amministrativo, dai

Direttori Amministrativi, dal Dirigente Unep o dai responsabili delle Cancellerie degli Uffici del Giudice di Pace.

- 107) **l'accesso ai locali del Tribunale, della Sezione Distaccata di Lipari, e degli Uffici del Giudice di Pace di Barcellona P.G. e Lipari sarà inibito al pubblico, anche qualificato, salvo che:** per i componenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Barcellona P.G.; per gli Avvocati, le parti ed i testi che debbano partecipare ad un'udienza; per avvocati e parti che debbano accedere ai servizi di cancelleria nei termini di cui ai punti precedenti; **ai fini dell'accesso gli utenti dovranno essere muniti di mascherina di protezione o di altro analogo strumento di protezione individuale, atto a coprire stabilmente la bocca ed il naso.**
- 108) nei casi di cui al punto 105) e per l'Ufficio NEP di Barcellona P.G., ove non sia possibile realizzare **presidi esterni alle stanze**, l'accesso alle stanze delle cancellerie **sarà consentito esclusivamente una persona per volta e sempre garantendo la distanza di sicurezza per ridurre il rischio contagio;**
- 109) l'Ufficio NEP, consentirà l'accesso ai propri locali, per il deposito o il ritiro degli atti, **limitatamente alle attività urgenti e non differibili, nonché, quanto alle ulteriori attività non sospese, previo appuntamento telefonico;**
- 110) la Cancelleria dell'Ufficio del **Giudice di Pace di Barcellona P.G.** e le **Cancellerie della Sezione Distaccata di Lipari e dell'Ufficio del Giudice di Pace di Lipari**, consentiranno l'accesso ai locali per il deposito o il ritiro degli atti e le attività di iscrizione a ruolo, limitatamente alle **attività urgenti e non differibili**, nonché, **quanto alle ulteriori attività non sospese, previo appuntamento telefonico**, onde evitare il sovraffollamento e garantire, per quanto possibile, l'accesso ai locali ad una persona per volta o, al massimo, a due persone per volta, sempre, comunque, garantendo la distanza di sicurezza per ridurre il rischio contagio;
- 111) l'Ufficio Nep e la Cancelleria del Giudice di Pace di Barcellona P.G. istituiranno, per quanto possibile, **una postazione front-office per lo svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti**, destinandovi il personale a rotazione;
- 112) **in ogni caso il personale addetto ai rapporti con il pubblico** opererà munito di materiale sanitario di protezione, con particolare riferimento a **guanti di lattice** (o materiale equivalente) e **mascherine di protezione individuale;**
- 113) nei **limiti delle possibilità**, attesa l'eccezionalità della situazione, le Cancellerie degli Uffici giudiziari del circondario garantiranno **l'assistenza telefonica ad avvocati e procuratori.**

6 - SOSPENSIONE DEI TERMINI

visto l'art. 83 c. 8 e 9 d.l. 18/20

- 114) Fino **al 31/07/2020** per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui ai superiori punti, ove in virtù di detti provvedimenti **sia preclusa la presentazione della domanda giudiziale**, è **sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi.**
- 115) Nei **procedimenti penali il corso della prescrizione e i termini** di cui agli articoli 303, 308 309, comma 9, 311, commi 5 e 5-bis, e 324, comma 7, del codice di procedura penale e agli articoli 24, comma 2, e 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 **rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi dei punti precedenti, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020.**

7 - MISURE DI IGIENE E PROFILASSI

- 116) **i tirocinanti**, salvo diversa intesa con il magistrato affidatario, fino al 30 giugno 2020, sono esentati dal frequentare i locali del Tribunale; **in tali casi l'attività formativa verrà realizzata mediante scambio telematico di atti e documenti, senza sospensione del tirocinio;**
- 117) **i magistrati** sono invitati a non frequentare gli Uffici Giudiziari se non nei casi di necessità;
- 118) **il personale di cancelleria**, ove possibile, in quanto concretamente compatibile con la specifica attività svolta e con i sistemi telematici in uso, valuterà l'opportunità di elaborare concreti **progetti di telelavoro** secondo le direttive di cui alle linee guida del Capo del DOG del 19/03/2020;
- 119) la segreteria e l'ufficio acquisti vorranno proseguire le procedure di **acquisizione del materiale sanitario** (con particolare riferimento a liquido igienizzante per le mani, guanti monouso e mascherine individuali), ad integrazione delle forniture già acquisite, curandone la distribuzione presso tutte le stanze del Tribunale, degli Uffici del Giudice di Pace di Barcellona P.G. e Lipari, dell'Ufficio Nep di Barcellona P.G.
- 120) **i responsabili delle imprese addette alle pulizie dei locali** (Carpa Servizi Soc. Coop., per la Sezione Distaccata di Lipari, Coop Service F.M. Soc. Coop., per tutti gli altri uffici giudiziari), **cureranno con il massimo scrupolo** che, in occasione degli interventi giornalieri, **si proceda alla pulizia di tutte le superfici di lavoro (scrivanie, scranni, banchi, ripiani) mediante disinfettanti a base di cloro o alcool**; cureranno, altresì, **la quotidiana sanificazione di ta-
stiere e mouse** mediante idonei prodotti;
- 121) sarà garantita, con cadenza settimanale, **tendenzialmente il mercoledì pomeriggio successivamente agli interventi di pulizia e igienizzazione, attività di sanificazione da virus.**
- 122) **il responsabile dell'Agenzia Vigilanza Tirrena a r.l.**, addetta ai servizi di vigilanza, doterà

- il personale, esposto a continui contatti con il pubblico, **di idonee mascherine (preferibilmente FFP2 o FFP3 senza filtro), oltre che di guanti;**
- 123) **il personale di cancelleria a diretto contatto con il pubblico** (in particolare: il personale di udienza, il personale all'ingresso degli uffici, il personale dei front-office ed il personale delle cancellerie aperte all'utenza), il personale di cancelleria che si trovi ad operare in **postazioni ove non sia possibile garantire stabilmente il distanziamento di almeno un metro**, nonché **i magistrati impegnati in udienza** quando siano presenti soggetti diversi dal magistrato e dall'ausiliario, **dovranno indossare le mascherine in dotazione all'ufficio**; le mascherine dovranno essere **indossate ininterrottamente** per tutta la durata del servizio a contatto con il pubblico, e dovranno coprire adeguatamente naso e bocca;
- 124) **La segreteria del Tribunale e le Segreterie degli altri Uffici Giudiziari, provvederanno alla custodia dei dispositivi di protezione individuale** ed alla somministrazione al personale in base alle effettive esigenze, avendo cura di evitare sprechi, tenuto conto della limitatezza delle risorse disponibili sul mercato;
- 125) **Nei corridoi degli uffici saranno collocati distributori di liquido igienizzante.**
- 126) **In tutti i casi in cui è consentito l'accesso al Tribunale o agli Uffici Giudiziari, gli utenti e gli avvocati**, fatta eccezione per il personale degli Uffici Giudiziari, per i dipendenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e per i Componenti del Consiglio dell'Ordine **che debbano recarsi presso gli Uffici del Consiglio**, coerentemente con le disposizioni di cui all'ordinanza sindacale n. 28 del 6/4/2020, **dovranno essere muniti di mascherina di protezione** o di altro analogo strumento di protezione individuale atto a coprire stabilmente la bocca ed il naso. **In mancanza di detto dispositivo, atteso il rischio di impossibilità di garantire il distanziamento sociale, non sarà consentito l'accesso agli Uffici.**
- 127) **È, in ogni caso, inibito l'accesso agli Uffici a tutti coloro che presentino sintomi simil-influenzali (tosse, starnuti, febbre);**
- 128) Onde garantire l'opportuno distanziamento sociale, **le scale collocate nell'atrio del Tribunale sono utilizzate esclusivamente per salire al primo piano e scendere al piano seminterrato.**
- 129) La **discesa dal primo piano e la salita dal piano seminterrato** è consentite esclusivamente mediante le scale ubicate nel **corridoio lato Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.**
- 130) Le scale ubicate **in fondo al corridoio lato segreteria** saranno **riservate al personale.**
- 131) L'utilizzo dell'**ascensore è consentito esclusivamente ad una persona per volta.**
- 132) I due **accessi principali del Tribunale**, verranno destinati, separatamente, l'uno all'accesso ai locali, l'altro all'uscita.

- 133) Ai fini di cui sopra, la segreteria avrà cura di collocare idonei cartelli per segnalare le modalità di impiego delle scale e dell'ascensore.
- 134) Il **responsabile dell'Agenzia Vigilanza Tirrena a r.l.**, addetta ai servizi di vigilanza, istruirà il personale al fine di fare rispettare quanto prescritto al § 4 ed ai punti 126) e 127);
- 135) Durante le udienze che si dovessero tenere nelle aule del piano seminterrato, **resteranno aperti i portoncini esterni collocati in tale piano.**
- 136) In tutti gli Uffici del Circondario, tutti gli ambienti lavorativi **dovranno essere costantemente arieggiati.**
- 137) Per quanto possibile verranno create **aree precarie di attesa all'esterno del Tribunale** (nel portico di ingresso e negli spazi antistanti gli ingressi del piano seminterrato);
- 138) Per quanto possibile verranno **allestite aule provvisorie negli spazi esterni del Tribunale;**
- 139) Allo scopo di ridurre i rischi di contagio tutti i frequentatori degli uffici giudiziari del Circondario sono tenuti a:
- **evitare i contatti** (comprese le strette di mano) con gli interlocutori, siano essi utenti o colleghi;
 - mantenere, per quanto possibile, una **distanza dagli interlocutori non inferiore a 1,5 mt.**;
 - **lavare frequentemente le mani** o fare uso di appositi **disinfettanti**;
 - **igienizzare le superfici** con cui si è più frequentemente a contatto;
 - **coprire bocca e naso** in caso di colpi di tosse o starnuti;
 - di **evitare gli assembramenti** all'esterno delle aule e delle stanze di udienza;
 - **evitare di stazionare nei corridoi**;
- 140) Il personale che dovesse **manifestare sintomi para-influenzali** ne darà tempestiva comunicazione e resterà assente dal servizio, facendo ricorso alla malattia;
- 141) Il Sindaco di Novara di Sicilia vorrà attivarsi per garantire il rispetto delle norme di igiene e prevenzione presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Novara di Sicilia.

Si comunichi il presente, per conoscenza e per quanto di competenza al Sig. Presidente della Corte d'Appello di Messina, al Sig. Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Messina, nonché al Sig. Prefetto di Messina.

Si comunichi il presente al Consiglio Superiore della Magistratura, Settima Commissione, all'indirizzo settima-emergenzacovid@cosmag.it; al Ministero della Giustizia, Gabinetto del Ministro, ed al Sig. Capo del DOG presso il Ministero della Giustizia.

Si comunichi a tutti i soggetti in indirizzo.

Si pubblichino con urgenza sul sito istituzionale del Tribunale e si affigga nei locali degli Uffici Giudiziari del Circondario.

Barcellona P.G. 01/05/2020

il presidente
(Giovanni De Marco)


SOMMARIO

1 - attività giurisdizionale	3
2- udienze civili	4
(incarichi di consulenza tecnica).....	7
(udienza virtuale).....	7
(udienza a distanza)	8
(deliberazioni collegiali).....	9
(attività in tema di procedimenti concorsuali e di esecuzione).....	9
(mandati di pagamento in esecuzione di piani di riparto).....	9
(attività in materia di vendite giudiziarie).....	10
(attività peritali)	11
3 - udienze penali.....	11
(udienze penali non soggette a differimento).....	12
(gestione delle udienze)	14
(udienze dibattimentali per attività istruttoria).....	15
(udienza penale mediante collegamento da remoto).....	15
(udienza di convalida dell'arresto o del fermo e interrogatorio di garanzia)	17
(deliberazioni collegiali).....	22
(trasmissione delle istanze e dei provvedimenti)	22
4 - attività degli ufficiali giudiziari	23
5 - cancellerie e accesso del pubblico ai locali degli uffici giudiziari.....	23
6 - sospensione dei termini	25
7 - misure di igiene e profilassi.....	26